



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo

C.so Nazario Sauro n° 22 - Tel.: 0184.505531 – ucsanremo@mit.gov.it – cp-sanremo@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 33/2026

**DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE E DELL'UTILIZZO DEI NATANTI DA DIPORTO PER LE
ATTIVITÀ LUDICO – DIPORTISTICHE E RICREATIVE IN MARE NEL CIRCONDARIO
MARITTIMO DI SANREMO**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Sanremo:

- VISTO:** il D.P.R. 18 aprile 2000, n. 135 recante i limiti di giurisdizione territoriale marittima del Circondario marittimo di Sanremo;
- VISTO:** Il D.P.R. 28 settembre 1994, n. 662 *“Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n° 147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato”*;
- VISTO:** l'art. 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”*, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO:** il combinato disposto degli artt. 40, 41 e 42 del D. Lgs. 30 marzo 1999, n. 96 e del citato art. 105, comma 2, lettera I), D. Lgs. n. 112/1998, che attribuisce ai Comuni costieri competenti per territorio le funzioni amministrative e gestorie sul demanio marittimo;
- VISTO:** il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare del 1972 e successive modificazioni ed integrazioni (Col. Reg '72) reso esecutivo con la Legge n. 1085 indata 21.12.1977;
- VISTO:** il D. Lgs. 18 Luglio 2005, n. 171, recante il *“Codice della nautica da diporto”* in attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 08 Luglio 2003, n. 172 ed il decreto legislativo 3 novembre 2017 n. 229 recante modifiche ed integrazioni al Codice della nautica da diporto;
- VISTO:** in particolare l'art. 27 comma 6 del D. Lgs. n. 171/2005 il quale prevede che *“la navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), ovvero delle moto d'acqua di cui al comma 5, sono disciplinate dall'Autorità marittima o della navigazione interna territorialmente competenti”*;
- CONSIDERATO:** che per tipologia e caratteristiche, i natanti con cui vengono svolte l'attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale, di traino di *“banana boat”*, piccoli gommoni, ciambelle gonfiabili, *“flyfish”* e similari, i *jetlev*, *flyboard*, e l'*e-bike* possono ritenersi assimilabili ai natanti di cui al comma 3 lett. c) dell'art. 27 del D. Lgs. n. 171/2005;
- VISTO:** il D.M. 26.01.1960, modificato con D.M. 15.07.1974 recante la *“Disciplina dello sci nautico”*;
- VISTO:** il D.M. 25 maggio 1988, n. 279 recante *“modificazioni alle precedenti disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le nav”*;
- VISTO:** il D.M. 29 luglio 2008, n. 146 recante il *“Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n° 171”*;
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili datato 1° settembre 2021 recante i requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto, ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne;

- VISTO:** il Dispaccio n. 20196/S in data 15 maggio 1984 del Ministero della Marina Mercantile - D.G. del Naviglio, relativo alla sicurezza della navigazione delle tavole a vela "*wind surf*";
- VISTA:** la Circolare n. 254 serie II^a del Ministero della Marina Mercantile - D.G. del Demanio Marittimo e dei Porti del 19 luglio 1989, "*Utilizzazione di aree demaniali marittime e specchi acquei – paracadutismo ascensionale in mare*";
- VISTO:** il Dispaccio n° 260520 in data 19 marzo 1997 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione - D.G. del Naviglio - Divisione VI^a Nav/Dip, relativo al "*Traino sci nautico per conto terzi*";
- VISTO:** il Dispaccio n. 02.01/13413 datato 08.02.2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera recante disposizioni in materia di disciplina delle attività nautiche;
- VISTO:** la Circolare prot. n. 6101 datata 17.04.2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto "*attività didattica e manifestazioni da parte di federazioni sportive nazionali ed internazionali*";
- VISTO:** il Dispaccio n. 26676 datato 25.02.2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera recante disposizioni in materia di "*utilizzo di e-bike acquatica munita di Hydrofoil tipo Manta 5 XE1*";
- VISTO:** il dispaccio prot. n. 6761 in data 13/04/2026 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, afferente alla assimilazione delle unità da diporto tipo JST30 (prodotto da Sportender Marine s.r.l.) e delle unità da diporto tipo WAVERIDER 9.2, alle moto d'acqua sotto l'aspetto della sicurezza e della salvaguardia della vita umana in mare, con conseguente assoggettabilità alla relativa disciplina;
- il vigente "Regolamento di disciplina sull'uso dei natanti da diporto nel Circondario Marittimo di Sanremo" del 12.05.2022;
- VISTA:** la propria Ordinanza in vigore, emanata in aderenza dell'articolo 27, comma 9 del Codice della nautica da diporto, che disciplina l'uso commerciale di natanti da diporto ai fini di noleggio, locazione nonché di appoggio alle immersioni subacquee effettuate a scopo sportivo o ricreativo, non appartenenti alle categorie di natanti disciplinate dal presente provvedimento;
- VISTA:** la propria Ordinanza di sicurezza balneare;
- VISTA:** la propria Ordinanza che disciplina le modalità di comunicazione delle istanze per le manifestazioni sportive ricadenti nel Circondario marittimo di Sanremo;
- RITENUTO:** necessario revisionare ed aggiornare la disciplina a livello locale della navigazione e delle modalità di utilizzo dei natanti da diporto per le attività ludico – diportistiche e ricreative in mare, al fine di attualizzarla con le recenti e vigenti disposizioni in materia e garantire un elevato gradiente di sicurezza della navigazione, attraverso la predisposizione e l'emanazione di apposito provvedimento ordinatorio ai sensi dell'art. 27 comma 6 del D.lgs.171/2005 e ss.mm.ii. e dell'art. 31 comma 4 del D.M. n. 146/2008;
- VISTI:** gli artt. 17, 30, 68, 81, 223, 1161, 1164, 1174, 1231 e 1255 del Codice della navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

Campo di applicazione

1. La presente Ordinanza si applica nella zona di mare territoriale e lungo la fascia di litorale marittimo ricadente nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Sanremo, comprendente il litorale costiero ricadente nei Comuni di Taggia, Ospedaletti, Sanremo, Bordighera, Vallecrosia, Camporosso e Ventimiglia.
2. Nei limiti della potestà normativa conferita all'Autorità Marittima dall'art. 27 comma 6 del D. Lgs n. 171/2005 e ss.mm.ii., recante il Codice della nautica da diporto ed ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.M. n. 146/2008, la presente Ordinanza disciplina la navigazione e le modalità di utilizzo di:
 - natanti da spiaggia quali *jole*, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole propulse e non autopropulse, canoe, kajak e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati;
 - moto d'acqua (o *acquascooter* o *jet ski*) e mezzi simili;
 - tavole a vela (*windsurf*);

- tavole con aquilone (*kitesurf*);
 - tavole sospinte dal moto ondoso (*surf, body surf, bodyboard, ecc.*);
 - sci nautico;
 - paracadutismo ascensionale;
 - natanti galleggianti trainati ("*banana boat*", piccoli gommoni, ciambelle gonfiabili, "*flyfish*" e similari);
 - seabob;
 - *jetlev* e *flyboard* e mezzi similari;
 - tavole a remi (SUP – *Stand up paddle*);
 - *e-bike acquatica* e mezzi similari.
3. Per i natanti da diporto adibiti ad uso commerciale, ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative, o per usi turistici di carattere locale, nonché come appoggio alle immersioni subacquee effettuate a scopo sportivo o ricreativo, si fa rinvio alla disciplina di dettaglio contenuta nella vigente Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo, consultabile sul sito istituzionale della Guardia Costiera nella pagina dedicata alle ordinanze.
4. Sono fatte salve le ordinanze che disciplinano le zone di mare di transito delle navi, l'ancoraggio, l'entrata, l'uscita e la navigazione all'interno dei porti, le altre attività ivi consentite incluso quelle diportistiche, nonché l'assetto del porto di Sanremo e degli altri porti ricadenti nell'ambito del Circondario Marittimo di Sanremo.

Articolo 2 Definizioni

1. Fatto salvo quanto stabilito nel Codice della nautica da diporto e nel relativo Regolamento di attuazione approvato con il D.M. n. 146/2008, ai fini della presente Ordinanza si forniscono le seguenti definizioni:
- a) **bagnante**: chi pratica la balneazione;
 - b) **balneazione**: attività ricreativa consistente nel fare il bagno e nel nuotare nelle acque del mare, anche con l'impiego di maschera, boccaglio, pinne, calzari;
 - c) **Circondario Marittimo di Sanremo**: la zona di mare territoriale e la fascia di litorale marittimo compresa tra i comuni di Ventimiglia e Taggia, inclusi;
 - d) **Codice della nautica da diporto**: Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii.;
 - e) **Comuni costieri**: i Comuni costieri ricadenti nel Circondario marittimo di Sanremo (Taggia, Ospedaletti, Sanremo, Bordighera, Vallecrosia, Campososso e Ventimiglia);
 - f) **condizioni meteo-marine favorevoli**: mare fino al valore 2 della scala Douglas - altezza massima dell'onda di 0.5 metri, vento non superiore a forza 2 della scala Beaufort - brezza leggera (velocità 4/6 nodi), visibilità buona (superiore a 10 km), assenza di perturbazioni atmosferiche;
 - g) **condizioni meteo-marine non favorevoli**: mare con valori superiori a 2 della scala Douglas e/o vento con valori superiori a forza 2 della scala Beaufort e/o visibilità inferiore ai 10 km e/o presenza di perturbazioni atmosferiche;
 - h) **corridoio di lancio e atterraggio**: specchio acqueo opportunamente delimitato e interdetto alla balneazione, come da disposizioni di seguito riportate, utilizzato dalle unità da diporto per prendere il mare allontanandosi dalla riva (lancio) ovvero ritornare a riva (atterraggio);
 - i) **costa**: litorale marino di qualsiasi natura (roccioso, sabbioso, etc.) e caratteristiche (a strapiombo, alta, scoscesa, bassa, pianeggiante, etc.);
 - j) **distanza dalla costa**: distanza misurata verso il mare dal litorale, contraddistinto dalla linea costiera segnata dalla bassa marea;
 - k) **dotazioni di sicurezza**: strumenti, attrezzature e dispositivi omologati necessari per garantire la sicurezza della navigazione e delle persone a bordo dell'unità;
 - l) **e-bike acquatica e mezzi similari**: natante costituito da un mezzo galleggiante munito di motore elettrico del tutto simile ad una bici elettrica acquatica dotata di pedalata assistita e *foil* in carbonio per una maggiore stabilità in acqua e di giunti snodati anteriori del timone che regolano automaticamente l'altezza di marcia per adattarsi alle diverse condizioni dell'acqua, garantendo livelli di planata ottimali. La potenza di erogazione del motore può variare dal livello 1, in cui l'assistenza fornita dal motore elettrico è minima, fino al livello 6, ove il motore di propulsione assicura per intero la velocità minima di planata di 5 nodi e

l'utente interviene per eventualmente aumentare tale velocità. Con il livello di assistenza 7 la propulsione del mezzo è garantita quasi interamente dal motore a propulsione;

- m) **Ente gestore competente:** Amministrazione pubblica titolare delle funzioni amministrative e gestorie sul demanio marittimo;
- n) **flyboard e mezzi simili:** apparato *jet* costituito da ugelli idrogetto comunque vincolati agli arti inferiori dell'utilizzatore/conducente e collegato ad una moto d'acqua, tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua. Attraverso tale tubo la moto d'acqua, rimanendo in galleggiamento, si priva della propria capacità propulsiva per convogliare l'acqua di mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono conferendo all'utilizzatore-conducente del *flyboard* sostentamento idrodinamico, direzione e velocità. La spinta propulsiva idrogetto generata può essere gestita direttamente dall'utilizzatore del *flyboard*, tramite comandi a mano, oppure da altra persona, diversa dall'utilizzatore, che mantiene la condotta della moto d'acqua gestendone i comandi e, conseguentemente, la spinta convogliata al *flyboard*.
- o) **jetlev flyer e mezzi simili:** galleggiante, del tutto simile ad una moto d'acqua, dotato di motore a combustione interna e di un apparato *jet*, costituito da uno o più ugelli idrogetto, allacciato alle spalle dell'utilizzatore-conducente e collegato al primo tramite un tubo attraverso il quale il motore invia acqua di mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono conferendo al conducente sostentamento idrodinamico, direzione e velocità mediante comandi azionati dal medesimo;
- p) **jetovator:** apparato jet munito di ugelli idrogetti composto di una sella centrale sulla quale si posiziona il pilota e collegata ad una moto d'acqua tramite un tubo attraverso il quale la moto d'acqua, rimanendo in galleggiamento, convoglia l'acqua di mare in pressione consentendo all'apparato e quindi all'utilizzatore sostentamento idrodinamico. Questa apparecchiatura ha la possibilità di spingersi fino a 10 metri di profondità sott'acqua.
- q) **limite di navigazione:** distanza minima o massima verso mare dalla costa oltre, ovvero entro la quale all'unità da diporto è consentito navigare;
- r) **limite di navigazione di cui all'art. 27, comma 3 lett. c) del Codice della nautica da diporto:** entro un miglio di distanza dalla costa;
- s) **locazione:** contratto con il quale una delle parti (*locatore*) si obbliga, in cambio di un corrispettivo, a cedere all'altra parte (*locatario/conducente*) il godimento di unità da diporto per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto;
- t) **moto d'acqua (o acquascooter o jet ski):** unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;
- u) **natante da diporto:** unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;
- v) **natanti da spiaggia:** natanti da diporto di cui all'articolo 27 comma 3, lett. c) del Codice della nautica di diporto quali "*jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole propulse e non autopropulse, canoe, kajak e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati*". Ai sensi della presente Ordinanza le moto d'acqua (o *acquascooter* o *jet ski*) sono escluse dalla definizione di "*natanti da spiaggia*";
- w) **nave (o unità navale):** qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto o ad altro scopo (ex art. 136 Cod. Nav.);
- x) **operatore commerciale:** impresa costituita sotto forma di società o di ditta individuale, centro di immersione subacquea, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che esercita l'attività di locazione di natanti da diporto;
- y) **orario diurno, ore diurne, di giorno, periodo diurno, ecc.:** periodo temporale compreso tra il sorgere ed il tramonto del sole;
- z) **orario notturno, ore notturne, di notte, periodo notturno, ecc.:** periodo temporale compreso tra il tramonto ed il sorgere del sole;

- aa) **paracadutismo ascensionale**: attività di volo mediante paracadute trainato da un mezzo nautico;
- bb) **Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto**: Decreto del Ministero dei Trasporti del 29.07.2008, n. 146;
- cc) **seabob**: dispositivo elettrico di propulsione subacquea ad alte prestazioni impiegato per il traino dell'utilizzatore a pelo d'acqua e sotto l'acqua
- dd) **snorkeling**: attività ricreativa che consiste nel nuotare anche in condizione di parziale immersione, senza l'ausilio di autorespiratore, impiegando un boccaglio per la respirazione ed eventualmente maschera e pinne;
- ee) **snorkeling trainato, "Ray-board", "Seafly", "Sub-wing" o "Surferboard"**: attività sportivo-acquatiche consistenti nell'effettuazione dello *snorkeling* sfruttando, per l'avanzamento in acqua, il traino di una slitta alla quale il bagnante è collegato con le mani libere o a delle apposite impugnature per lo stesso. La slitta è sostanzialmente costituita da due timoni compensati o semi - compensati che permettono al bagnante praticante lo *snorkeling* di variare la profondità alla quale desidera essere trainato, di accostare e di eseguire uno o più avvistamenti. Alcuni modelli consistono in una semplice ala sulla quale sono ricavate le impugnature per il bagnante;
- ff) **spiaggia**: costa bassa e pianeggiante, in genere sabbiosa o ghiaiosa, in tutto o in parte;
- gg) **stagione balneare**: periodo è fissata dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno, fatta salva la possibilità per gli enti locali di poter anticipare o posticipare l'inizio della stagione balneare di una settimana;
- hh) **sci nautico**: attività di scivolamento sopra la superficie dell'acqua mediante sci calzati dallo sciatore trainato, a mezzo di apposito cavo, da unità da diporto a motore;
- ii) **tavola a remi (SUP – Stand up paddle)**: tavola (con caratteristiche simili a quella del *surf* ma con maggiore volume per sostenere il peso del conduttore) sulla quale il conduttore si trova in posizione eretta ed utilizza, per la propulsione sulla superficie marina, un'apposita pagaia;
- jj) **tavola a vela (windsurf)**: tavola (*surf*) sulla quale mediante un giunto flessibile è montato un albero a cui è fissata una vela, manovrata attraverso una barra di controllo (boma) fissata all'albero medesimo, che sfrutta la potenza del vento (*wind*) per conferire al conduttore l'azione propulsiva;
- kk) **tavola con aquilone (kitesurf)**: tavola (*surf*) sulla quale il conduttore è trascinato da un aquilone (*kite*) che la usa la potenza del vento come propulsore e che viene manovrato dal conduttore attraverso una barra di controllo (boma) collegata al *kite* da cime dette "linee";
- ll) **tavola sospinta dal moto ondoso (surf, body surf, body board, ecc.)**: tavola opportunamente sagomata, condotta sfruttando il moto ondoso;
- mm) **traino di galleggianti gonfiabili o similari**: attività di traino, svolta mediante unità da diporto a motore, di galleggianti comunemente denominati *banana-boat*, piccoli gommoni, ciambelle o mezzi similari, per finalità ludiche proprie delle persone a bordo dei medesimi galleggianti, i quali non si sollevano dall'acqua durante il traino;
- nn) **unità da diporto**: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto.

Articolo 3

Navigazione all'interno dei porti e degli approdi, nelle rade e nelle altre zone di mare del Circondario Marittimo di Sanremo, limiti, divieti, norme generali di comportamento

1. Nel Circondario Marittimo di Sanremo, durante la stagione balneare, si stabilisce il divieto di navigazione e transito di qualsiasi unità da diporto, ad eccezione dei natanti da spiaggia, nelle zone di mare per una distanza di 300 (trecento) metri dalle spiagge e 200 (duecento) metri dalle scogliere e coste a picco, salvo distanze meno restrittive individuate dalla presente Ordinanza riconducibili alla tipologia di natante impiegato.
2. Nel Circondario Marittimo di Sanremo, durante la stagione balneare, la zona di mare per una distanza di 200 (duecento) metri dalle spiagge e 100 (cento) metri dalle scogliere e coste a picco è riservata in modo

esclusivo alla balneazione, come stabilito dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo.

3. Le unità navali in transito nei pressi dei natanti di cui all'art. 1 comma 2 della presente Ordinanza devono procedere a bassa velocità, prestando massima attenzione, tenendosi a debita distanza dallo stesso, comunque non inferiore a 200 (duecento) metri e adottando altresì eventuali misure aggiuntive suggerite dalle regole di comune prudenza al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
4. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti ricadenti nel Circondario marittimo di Sanremo e salvo quanto disposto nei successivi articoli in relazione alle singole attività ivi disciplinate, anche le unità da diporto di cui all'art. 1 comma 2 hanno l'obbligo di rispettare le regole di condotta previste dal "*Regolamento per prevenire gli abbordi in mare*" richiamato in premessa, nonché le norme di seguito indicate, adottando la massima prudenza e ogni perizia tecnico - nautica per la manovra ed il buon governo in sicurezza.

Articolo 4 **CORRIDOI DI LANCIO** **Caratteristiche tecniche**

1. I corridoi di lancio o atterraggio, prospicienti ad arenili in concessione ovvero liberi, possono essere installati previo provvedimento dell'Autorità competente. I predetti corridoi hanno le seguenti caratteristiche minime:
 - a) profondità: non inferiore a 200 (duecento) metri verso il largo; ove previsto dal titolo concessorio rilasciato dagli enti locali, sono consentiti, in relazione alla tipologia di unità in transito, corridoi di minori dimensioni;
 - b) larghezza in corrispondenza della battigia: da 10 (dieci) a 15 (quindici) metri;
 - c) larghezza a 200 (duecento) metri di distanza dalla battigia: da 15 (quindici) a 20 (venti) metri;
 - d) essere delimitati con gavitelli di colore giallo o arancione, collegati tra loro con sagola tarozzata galleggiante, distanziati ad intervalli non superiori a 20 (venti), fino alla distanza di metri 200 (duecento) dall'arenile, ai quali è sempre vietato ormeggiarsi;
 - e) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine rifrangenti di colore bianco posate sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - f) ubicazione idonea in modo che le manovre di partenza/atterraggio non pregiudichino la sicurezza della balneazione.
2. Il titolare del provvedimento amministrativo/gestore, è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante e fissa delle corsie.

Articolo 5 **CORRIDOI DI LANCIO** **Norme di comportamento**

1. All'interno dei corridoi, e in prossimità dell'imboccatura degli stessi, è vietato l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità, nonché la balneazione. Ai gavitelli di segnalazione dei corridoi di lancio è vietato l'ormeggio di unità anche se all'esterno.
2. Si rimanda ai successivi articoli la disciplina dei comportamenti da tenere, nel corridoio di lancio, da parte del conduttore delle tipologie di natanti da diporto di cui al precedente art. 1 comma 2, ovvero del praticante le attività ludico - diportistiche disciplinate dalla presente Ordinanza.

Articolo 6 **NATANTI DA SPIAGGIA** **Prescrizioni generali, requisiti, divieti e limiti**

1. Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono effettuare attività di locazione di natanti da spiaggia, presentano all'Autorità marittima competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, apposita comunicazione di inizio attività all'indirizzo pec con la pertinente documentazione allegata, secondo le modalità indicate nella vigente Ordinanza di "Disciplina dell'utilizzo dei natanti da diporto per l'attività di locazione e noleggio e come unità appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nel Circondario Marittimo di Sanremo ed in conformità all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili datato 1° settembre 2021.

1. Per le disposizioni di dettaglio relative l'impiego commerciale dei natanti da diporto si rimanda alla vigente Ordinanza di "Disciplina dell'utilizzo dei natanti da diporto per l'attività di locazione e noleggio e come unità appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nel Circondario Marittimo di Sanremo".
2. I natanti da spiaggia possono navigare fino ad una distanza massima di 300 (trecento) metri dalla costa.
3. Qualora si allontanino da tale distanza e fino a un miglio dalla costa, i natanti da spiaggia dovranno tenere a bordo le dotazioni previste all'art. 54 e nell'allegato V al Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto.
4. Per i natanti da diporto con marcatura CE il numero delle persone trasportabili è riportato sulla targhetta posta sullo scafo e nel manuale fornito dal costruttore.
5. In conformità al disposto dell'art. 60 del D.M. n°146/08 il numero delle persone trasportabili su natanti da diporto sprovvisti di marcatura CE, non omologati è il seguente:

LUNGHEZZA IN METRI		NUMERO PERSONE
DA	A	
fino a 3,50 mt.		3
3,50mt.	4,50 mt.	4
4,50 mt.	6,00 mt.	5
6,00 mt.	7,50 mt.	6
7,50 mt.	8,50 mt.	7
da 8,50 mt. in poi		9

6. Con esclusione dei natanti da spiaggia, il comando e la condotta di natanti a vela con superficie velica superiore a 4 (quattro) metri quadrati e le unità a remi che navighino oltre un miglio dalla costa sono subordinati all'osservanza di quanto stabilito dall'art. 39, comma 3 lett. c), del Codice della nautica da diporto.
7. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione da parte dei natanti da spiaggia è consentita tramite l'utilizzo dei corridoi di lancio ovvero, in mancanza, seguendo una rotta perpendicolare alla linea di costa, usando ogni perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti e verificando la presenza di eventuali bagnanti.

Articolo 7 **MOTO D'ACQUA (ACQUASCOOTER o JET SKI)** **Prescrizioni generali, limiti e divieti**

1. Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono effettuare attività di locazione di moto d'acqua, presentano all'Autorità marittima competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, apposita comunicazione di inizio attività all'indirizzo *pec* con la pertinente documentazione allegata, secondo le modalità indicate nella vigente Ordinanza di "Disciplina dell'utilizzo dei natanti da diporto per l'attività di locazione e noleggio e come unità appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nel Circondario Marittimo di Sanremo ed in conformità all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili datato 1° settembre 2021.
2. Per le disposizioni di dettaglio relative l'impiego commerciale dei natanti da diporto si rimanda alla vigente Ordinanza di "Disciplina dell'utilizzo dei natanti da diporto per l'attività di locazione e noleggio e come unità appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nel Circondario Marittimo di Sanremo".
3. Salvo che non sia espressamente vietato, al conduttore di moto d'acqua è consentito:
 - a) durante la stagione balneare:
 - il varo, l'alaggio, la partenza e l'arrivo dai porti e dagli approdi del Circondario marittimo, nonché dai corridoi di lancio, a velocità tale da mantenere lo scafo in dislocamento e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi;
 - b) al di fuori della stagione balneare:

- il varo, l'alaggio, la partenza e l'arrivo dai porti e dagli approdi del Circondario marittimo, nonché da qualsiasi punto della costa, a velocità tale da mantenere lo scafo in dislocamento sino al raggiungimento della distanza minima dalla costa non inferiore a metri 300 (trecento).

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39 comma 1 - lettera a) del Codice, per la condotta delle moto d'acqua e mezzi simili è richiesto il possesso della patente nautica.

Il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non può superare quello stabilito dal certificato di omologazione ovvero dalla dichiarazione di conformità CE;

- Se la moto d'acqua opera in qualità di battello di servizio (c.d. "*tender*") di altra/e unità da diporto, può navigare alle condizioni previste dall'art. 56 del Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto ed entro il raggio di un miglio dall'unità al cui servizio è posta.
- Fermo restando quanto sopra disposto, è vietato condurre la moto d'acqua:
 - per gareggiare in velocità;
 - per trainare lo sciatore nautico, il paracadutista ascensionale, il galleggiante gonfiabile (c.d. *banana-boat* e simili), per lo *snorkeling* ed in genere per esercitare il traino di cose o persone salvo espressa autorizzazione dell'Autorità competente;
 - per seguire, a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che praticino il *kitesurf* o il *windsurf*. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della moto d'acqua di scansare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare ed evitare incidenti;
 - tenendo a bordo taniche di carburante;
 - per navigare:
 - in condizioni meteo-marine non favorevoli;
 - nei porti e negli approdi del Circondario marittimo di Sanremo, ad eccezione di quanto stabilito nel comma 1 lett. a) e b) del presente articolo;
 - a distanza dalla costa inferiore a metri 500 (cinquecento);
 - a distanza inferiore a metri 200 (duecento) da navi mercantili o galleggianti (metri 500 (cinquecento) se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - a distanza inferiore a metri 100 (cento) dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di acquacoltura ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - a distanza superiore a un miglio dalla costa ovvero dall'unità madre al cui servizio è la moto d'acqua stessa è posta in qualità di battello di servizio ("*tender*");
 - nel periodo notturno;
 - negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di metri 500 (cinquecento) dalla costa;
 - oltre i limiti previsti dalla relativa categoria di progettazione CE;
 - nelle zone di mare vietate alla navigazione e/o sottoposte a misure speciali di tutela, con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente.
- Durante la stagione balneare l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione da parte delle moto d'acqua è consentita tramite l'utilizzo dei corridoi di lancio. Al di fuori della stagione balneare, in mancanza di corridoi di lancio, le moto d'acqua possono partire o atterrare dalla/alla spiaggia seguendo una rotta perpendicolare alla linea di costa, alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento, usando ogni perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti e verificando l'eventuale presenza di bagnanti.
- I limiti suddetti non esonerano il conduttore della moto d'acqua dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione, da

tenersi osservando le norme contenute nella Colreg 72, deve essere condotta altresì con ulteriore diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 8
MOTO D'ACQUA (ACQUASCOOTER o JET SKI)
Dispositivi di sicurezza

1. La moto d'acqua deve essere dotata di acceleratore a graduale ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione che assicuri l'arresto automatico del motore in caso di caduta del conduttore. Quest'ultimo deve essere installato sul natante ed agganciato al conduttore; sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di blocca - sterzo con ritorno automatico.
2. Durante la navigazione, le persone a bordo non devono compromettere la stabilità del mezzo, né assumere posizioni di guida scorrette.
3. Oltre alle prescrizioni dettate nel presente articolo, l'operatore commerciale che effettua la locazione della moto d'acqua deve munire i mezzi in dotazione di un apposito congegno di spegnimento a distanza, da utilizzare nel caso in cui il conducente osservi una condotta non regolamentare, ovvero proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione.

Articolo 9
MOTO D'ACQUA (ACQUASCOOTER o JET SKI)
Dotazioni di salvataggio

1. Ai sensi dell'art. 54 del Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto, il conduttore della moto d'acqua e le persone imbarcate devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio omologata, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta, nonché un idoneo casco protettivo

Articolo 10
TAVOLA A VELA (WINDSURF)
Requisiti e condizioni, divieti e limiti

1. Le tavole a vela non possono essere affidate a persone di età inferiore a 14 (quattordici) anni. L'operatore commerciale esercente l'attività di locazione assume la responsabilità per l'incauto affidamento di tavole a vela a persone in difetto dei suddetti requisiti. Tuttavia, in analogia a quanto previsto dall'art. 39, comma 4 del Codice della nautica da diporto, si prescinde dai requisiti di età per la partecipazione all'attività di istruzione.
2. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentita tramite l'utilizzo dei corridoi di lancio ovvero, in mancanza, seguendo una rotta perpendicolare alla linea di costa con vela abbassata. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di due conduttori contemporaneamente, di cui uno in partenza ed uno in atterraggio. Il conduttore deve usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia nautica al fine di evitare incidenti e/o lesioni a terzi.
3. La navigazione è consentita esclusivamente in orario diurno e con condizioni meteomarine tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio, l'utilizzo in sicurezza della tavola a vela ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza.
4. Oltre al divieto di utilizzo della tavola a vela al di fuori del limite di cui all'art. 27, comma 3 lett. c) del Codice della nautica da diporto, con la tavola a vela è vietato:
 - a) gareggiare in velocità;
 - b) seguire, a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere e le persone che pratichino il *kitesurf* o il *windsurf*. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola a vela di scansare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare, evitare incidenti o pericoli alla propria incolumità;
 - c) navigare:
 - in condizioni meteo-marine non favorevoli e con venti rafficati;
 - a distanza dalla costa inferiore a 200 (duecento) metri;
 - a distanza inferiore a metri 200 (duecento) da navi mercantili o galleggianti metri 500 (cinquecento) se unità militari, anche quando siano alla fonda;

- a distanza inferiore a metri 100 (cento) dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di acquacoltura ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - a distanza superiore ad un miglio dalla costa;
 - nel periodo notturno;
 - durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri 300 (trecento) dalle spiagge e dalle scogliere basse e metri 200 (duecento) da scogliere e coste rocciose a picco sul mare;
 - nelle zone di mare vietate alla navigazione e/o alla balneazione e/o sottoposte a misure speciali di tutela, con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente.
5. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti e degli approdi ricadenti nel Circondario Marittimo di Sanremo, al conduttore della tavola a vela è fatto divieto di navigare all'interno dei porti e degli approdi, nonché nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti e dagli approdi stessi.
6. I limiti suddetti non esonerano il conduttore della tavola a vela dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione, da tenersi osservando le norme contenute nella Colreg 72, deve essere condotta altresì con ulteriore diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 11 **TAVOLA A VELA (WINDSURF)** **Dotazioni di sicurezza**

La tavola a vela può essere utilizzata da una sola persona. L'eventuale persona trasportata deve, al pari del conduttore, indossare permanentemente una cintura di salvataggio omologata indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta (ex art. 54 del Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto).

Articolo 12 **TAVOLA CON AQUILONE (KITESURF)** **Prescrizioni generali**

1. Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono effettuare attività di locazione di tavole con aquilone (*kitesurf*), presentano all'Autorità marittima competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, apposita comunicazione di inizio attività all'indirizzo *pec* con la pertinente documentazione allegata, secondo le modalità indicate nella vigente Ordinanza di "Disciplina dell'utilizzo dei natanti da diporto per l'attività di locazione e noleggio e come unità appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nel Circondario Marittimo di Sanremo ed in conformità all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili datato 1° settembre 2021.
2. Per le disposizioni di dettaglio relative l'impiego commerciale dei natanti da diporto si rimanda alla vigente Ordinanza di "Disciplina dell'utilizzo dei natanti da diporto per l'attività di locazione e noleggio e come unità appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nel Circondario Marittimo di Sanremo".
3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.

Articolo 13 **TAVOLA CON AQUILONE (KITESURF)** **Requisiti e condizioni**

1. L'uso del *kitesurf* è vietato ai minori di 16 (sedici) anni di età. L'operatore commerciale esercente l'attività di locazione assume la responsabilità per l'incauto affidamento di tavole con aquilone a persone in difetto dei suddetti requisiti. Tuttavia, in analogia a quanto previsto dall'art. 39, comma 4 del Codice della nautica da diporto, si prescinde dai requisiti di età per la partecipazione all'attività di istruzione.
2. La navigazione è consentita esclusivamente in orario diurno e con condizioni meteomarine tali da

consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio, l'utilizzo in sicurezza della tavola con aquilone ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza.

3. L'utilizzatore del *kitesurf* deve:

- a)** munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
 - b)** assicurarsi che il *kitesurf* sia dotato di sistema per lo sgancio rapido di emergenza (simile a quello in uso per lo sci nautico) che, permettendo l'apertura dell'ala e quindi di "sventarla" con l'effetto di depotenziarla, consenta al conduttore l'arresto e lo sganciamento del mezzo nonché di abbandonarlo in caso di necessità;
 - c)** indossare permanentemente una cintura di salvataggio omologata, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è effettivamente svolta, nonché un idoneo casco protettivo.
- 4.** È obbligatorio collegare le cime (cd. linee) solo al momento della partenza nonché di scollegarle al momento dell'atterraggio.
- 5.** Se si lascia il *kitesurf* incustodito, il possessore ovvero l'utilizzatore deve avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sulla barra di controllo (boma).

Articolo 14
TAVOLA CON AQUILONE (KITESURF)
Divieti e limiti

1. Con il *kitesurf* è vietato:

- a)** gareggiare in velocità;
 - b)** seguire, a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che praticino il *kitesurf* o il *windsurf*. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola con aquilone di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare, evitare incidenti o pericoli alla propria incolumità;
 - c)** esercitare l'attività:
 - in condizioni meteo-marine non favorevoli e con venti rafficati;
 - a distanza dalla costa inferiore a 200 (duecento) metri;
 - a distanza inferiore a metri 200 (duecento) da navi mercantili o galleggianti (metri 500 (cinquecento) se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - a distanza inferiore a metri 100 (cento) dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di acquacoltura ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - a distanza superiore ad un miglio dalla costa;
 - nel periodo notturno;
 - durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri 300 (trecento) dalle spiagge e dalle scogliere basse e metri 200 (duecento) da scogliere e coste rocciose a picco sul mare;
 - nelle zone di mare vietate alla navigazione e/o alla balneazione e/o sottoposte a misure speciali di tutela, con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente.
- 2.** Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito tramite i corridoi di lancio di cui al successivo articolo 16. Al di fuori della stagione balneare, in mancanza di corridoi di lancio, le tavole con aquilone possono partire o atterrare dalla/alla spiaggia seguendo una rotta perpendicolare alla linea di costa, usando ogni perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti e verificando l'eventuale presenza di bagnanti.
- 3.** Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti e degli approdi ricadenti nel Circondario marittimo di Sanremo, al conduttore della tavola con aquilone è fatto divieto di navigare all'interno dei porti e degli approdi, nonché nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti e dagli approdi stessi.
- 4.** I limiti suddetti non esonerano il conduttore della tavola con aquilone dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione, da tenersi osservando le norme contenute nella Colreg 72, deve essere condotta altresì con ulteriore diligenza

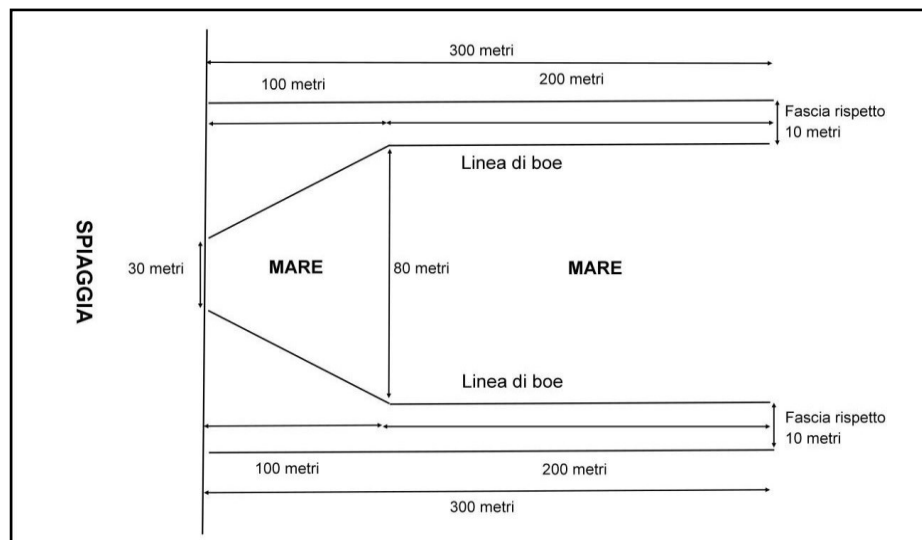
e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 15
TAVOLA CON AQUILONE (KITESURF)
Regole per prevenire gli abbordi in mare

1. Quando due tavole con aquilone navigano con rotta di collisione (rilevamento costante e distanza decrescente), quella sopravento deve dare la precedenza sollevando il *kite*, e quella sottovento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il *kite*.
2. Quando due tavole con aquilone procedono nella stessa direzione, quella sopravento deve dare la precedenza a quella sottovento sollevando il *kite* e rallentando.
3. Quando una tavola con aquilone incrocia un'unità a vela deve dare la precedenza, a prescindere dalle mure, sollevando il *kite* e rallentando l'andatura.
4. Nella conduzione della tavola con aquilone deve essere tenuta una diligente condotta che non comprometta la sicurezza della navigazione, né la salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 16
TAVOLA CON AQUILONE (KITESURF)
Corridoi di lancio, partenza e arrivo a terra, regole di condotta

1. Il corridoio di lancio destinato esclusivamente al *kitesurf*, ove installato a richiesta del concessionario o su iniziativa dell'Ente gestore, deve avere le seguenti caratteristiche:
 - a) la larghezza iniziale in corrispondenza della linea di costa - fronte spiaggia - deve essere almeno di 30 (trenta) metri e tende ad ampliarsi - simmetricamente su entrambi i lati - sino a raggiungere, a 100 (cento) metri di distanza dalla costa, un'ampiezza di 80 (ottanta) metri. L'ampiezza di 80 (ottanta) metri rimane costante nel secondo tratto verso il largo esteso per ulteriori 200 (duecento) metri;
 - b) devono essere delimitati lateralmente, fino alla distanza di 300 (trecento) metri dalla spiaggia, da due linee di boe di colore arancione ove ciascun gavitello è disposto ad una distanza massima di 20 (venti) metri dall'altro;
 - c) per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia, l'ultimo gavitello esterno (sia destro che sinistro) posto al limite della linea dei 300 (trecento) metri:
 - è di colore arancione ed ha un diametro di 80 (ottanta) centimetri (con l'indicazione del nome del titolare e il numero di autorizzazione);
 - è affiancato esternamente da un gavitello di colore nero, dalle medesime dimensioni di cui al punto precedente, il quale riporta la seguente dicitura in lingua *italiana e inglese*: "CORRIDOIO RISERVATO AI KITESURF - VIETATA OGNI ALTRA ATTIVITÀ". Tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello di dimensione di almeno cm 80x80 e carattere di almeno 5 cm, collocato sulla battigia all'ingresso del corridoio;
 - d) per ragioni di sicurezza dei conduttori delle tavole con aquilone e delle persone impegnate in attività connesse con gli usi del mare in zone adiacenti a quelle delimitate secondo le disposizioni contenute nel presente articolo, sono individuate due fasce di rispetto la cui ampiezza pari a metri 10 (dieci) è misurata, su entrambi i lati, a partire dal margine più esterno, nel secondo tratto di duecento metri verso mare del corridoio stesso;
 - e) Tali fasce di sicurezza devono essere individuate da gavitelli di colore giallo, ad una distanza massima l'uno dall'altro di metri 20 (venti). Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda ai precedenti articoli 5 e 6.
2. Nei corridoi di lancio di cui al presente articolo è vietata ogni altra attività diversa dalla navigazione con *kitesurf*. Il soggetto autorizzato dall'Ente gestore competente alla realizzazione del corridoio di lancio è responsabile del corretto posizionamento delle boe e dei corpi morti - segnaletica compresa - in base alle istruzioni sopra indicate ed alla rappresentazione grafica esemplificativa di seguito riportata:



3. Regole di condotta:

- a) la partenza e il rientro devono avvenire con la tecnica del "*body drag*" (farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di cento metri dalla battigia);
- b) nei 100 (cento) metri sopracitati è consentito il transito di un *kitesurf* per volta, con diritto di precedenza all'unità in fase di rientro;
- c) l'impiego del corridoio è limitato alle manovre di atterraggio e partenza dalla spiaggia.

Articolo 17 TAVOLA SOSPINTA DAL MOTO ONDOSONO (*SURF, BODYSURF, BODYBOARD*) Prescrizioni generali

1. Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono effettuare attività di locazione delle tavole sospinte dal moto ondoso, presentano all'Autorità marittima competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, apposita comunicazione di inizio attività all'indirizzo pec con la pertinente documentazione allegata, secondo le modalità indicate nella vigente Ordinanza di "Disciplina dell'utilizzo dei natanti da diporto per l'attività di locazione e noleggio e come unità appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nel Circondario Marittimo di Sanremo ed in conformità all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili datato 1° settembre 2021.
2. Per le disposizioni di dettaglio relative l'impiego commerciale dei natanti da diporto si rimanda alla vigente Ordinanza di "Disciplina dell'utilizzo dei natanti da diporto per l'attività di locazione e noleggio e come unità appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nel Circondario Marittimo di Sanremo".
3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.
4. L'atterraggio dei surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari deve essere appositamente autorizzato; in questi i tratti i concessionari devono avere cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nel raggio di 50 metri dalla zona di atterraggio, ferma restando la possibilità, da parte dei rispettivi Comuni, di destinare prioritariamente a detta attività determinate zone di arenile libero, avendo cura di separarlo dalle aree destinate ai bagnanti.

Articolo 18 TAVOLA SOSPINTA DAL MOTO ONDOSONO (*SURF, BODYSURF, BODYBOARD*) Requisiti e condizioni, divieti e limiti

1. Le tavole sospinte dal moto ondoso non possono essere affidate a persone di età inferiore a 16 (sedici) anni. L'operatore commerciale esercente l'attività di locazione assume la responsabilità per l'incauto

affidamento di natanti a persone in difetto dei suddetti requisiti. Tuttavia, in analogia a quanto previsto dall'art. 39, comma 4 del Codice della nautica da diporto, si prescinde dai requisiti di età per la partecipazione all'attività di istruzione.

2. La condotta della tavola sospinta dal moto ondoso è vietata:
 - a) in condizioni meteo-marine non favorevoli;
 - b) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione e balneazione, a distanza inferiore a quella minima di sicurezza da altra tavola sospinta dal moto ondoso. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola sospinta dal moto ondoso di evitare in sicurezza chiunque in caso di caduta in mare;
 - c) all'interno dei corridoi di lancio;
 - d) nel periodo notturno;
 - e) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
 - f) durante la stagione balneare, nella fascia e negli orari prioritariamente riservati alla balneazione salvo quanto previsto al successivo articolo 19 in materia di zone dedicate;
 - g) all'interno dei porti e nei pressi delle loro imboccature;
 - h) nelle zone di mare vietate alla navigazione e/o alla balneazione e/o sottoposte a misure speciali di tutela, con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente.
3. I divieti suddetti non esonerano il conduttore della tavola sospinta dal moto ondoso dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente.

Articolo 19 **TAVOLA SOSPINTA DAL MOTO ONDOSONO (SURF, BODYSURF, BODYBOARD)** **Zone dedicate**

1. Il divieto di cui all'articolo 18, comma 2 lett. f), non si applica all'interno delle zone demaniali marittime destinate, con provvedimento dell'autorità competente, all'esercizio esclusivo dell'attività nautica su tavole sospinte dal moto ondoso.
2. Tali zone devono essere delimitate e indicate in maniera riconoscibile, attraverso boe e cartellonistica, da cui risulti chiaramente che all'interno delle stesse è interdotta, per motivi di sicurezza, ogni altra attività nautica e balneare diversa da quella summenzionata.

Articolo 20 **SCI NAUTICO** **Prescrizioni generali**

1. Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono esercitare lo sci nautico presentano all'Autorità marittima competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, apposita comunicazione di inizio attività con la pertinente documentazione allegata, in conformità all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili datato 1° settembre 2021.
2. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. La polizza assicurativa dell'unità trainante deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura dei danni subiti dai terzi sia trasportati che trainati.

Articolo 21 **SCI NAUTICO** **Requisiti e condizioni**

1. Oltre ai requisiti ed alle condizioni previsti dal D.M. 26.01.1960 e ss.mm.ii. richiamato in preambolo, nell'esercizio dell'attività di sci nautico si osservano le seguenti disposizioni:
 - a) il conduttore dell'unità trainante deve essere munito di patente nautica indipendentemente dalla potenza o cilindrata del propulsore installato a bordo dell'unità trainante e deve aver compiuto almeno 18 (diciotto) anni di età;

- b) il conduttore dell'unità trainante deve essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto il cui compito è anche quello di sorvegliare lo sciatore durante il traino. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto;
 - c) lo sciatore deve aver compiuto almeno 16 (sedici) anni di età e deve indossare, durante lo svolgimento dello sci nautico, un giubbotto di salvataggio omologato. L'operatore commerciale esercente l'attività di locazione assume la responsabilità per l'incauto affidamento degli sci a persone in difetto dei suddetti requisiti;
 - d) sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato agli sciatori trainati, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.
2. Oltre alle dotazioni di sicurezza e di salvataggio previste nel D.M. 26.01.1960 e nel Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto e a prescindere dalla distanza dalla costa, a bordo dell'unità trainante deve essere sempre disponibile:
- a) un apparato radio VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso;
 - b) una gaffa;
 - c) per eventuale necessità di ogni sciatore trainato, un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai venti metri.
3. Durante lo svolgimento dello sci nautico, lo sciatore deve indossare permanentemente un giubbotto di salvataggio omologato
4. Ai fini della valutazione della idoneità del sistema di aggancio e rimorchio, nonché dello specchio retrovisore convesso di cui all'art. 2, lett. c), del citato D.M. 26.01.1960 e ss.mm.ii, valgono le seguenti disposizioni:
- a) un sistema di aggancio e rimorchio è considerato idoneo se consente, in qualunque condizione di traino, lo sgancio rapido del cavo di traino in caso di emergenza;
 - b) uno specchio retrovisore convesso è considerato idoneo se consente al conduttore dell'unità trainante di avere la visuale dello sciatore trainato in qualunque condizione di traino.

Articolo 22 **SCI NAUTICO** **Divieti e limiti**

1. Oltre a quanto previsto dal D.M. 26.01.1960 e ss.mm.ii., ai fini dell'esercizio dello sci nautico è vietato:
- a) gareggiare in velocità;
 - b) seguire, a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il *kitesurf* o il *windsurf*. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore dell'unità trainante ed allo sciatore nautico di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare, evitare incidenti o pericoli alla propria incolumità;
 - c) navigare e sciare:
 - in condizioni meteo-marine non favorevoli;
 - a distanza dalla costa inferiore a 500 (cinquecento) metri;
 - a distanza inferiore a metri 200 (duecento) da navi mercantili o galleggianti (metri 500 (cinquecento) se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - a distanza inferiore a metri 100 (cento) dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di acquacoltura ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri 300 (trecento) dalle spiagge e dalle scogliere basse e metri 200 (duecento) da scogliere e coste rocciose a picco sul mare;
 - nel periodo notturno;
 - nelle zone di mare vietate alla navigazione e/o alla balneazione vietate e/o sottoposte a misure speciali di tutela, con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente.
2. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti e degli approdi

ricadenti nel Circondario Marittimo di Sanremo, è fatto divieto di esercitare l'attività di sci nautico all'interno dei porti e degli approdi, nonché nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti e dagli approdi stessi.

3. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dell'unità trainante dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione, da tenersi osservando le norme contenute nella Colreg 72, deve essere condotta, altresì, con ulteriore diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione, né la salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 23 **PARACADUTISMO ASCENSIONALE** **Prescrizioni generali**

1. L'attività disciplinata nel presente articolo e negli articoli successivi è soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza in materia di sci nautico, di cui al D.M. 26.01.1960 e ss.mm.ii., cui si rimanda, anche per gli aspetti legati alla sicurezza della navigazione, giacché attività assimilata in base alla Circolare n. 254, serie II, titolo "Demanio marittimo" datata 19.07.1989 dell'allora Ministero della Marina Mercantile.
2. Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono esercitare il paracadutismo ascensionale presentano all'Autorità marittima competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, apposita comunicazione di inizio attività con la pertinente documentazione allegata, in conformità all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili datato 1° settembre 2021.
3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. La polizza assicurativa delle unità trainanti deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura dei danni subiti dai terzi sia trasportati che trainati.

Articolo 24 **PARACADUTISMO ASCENSIONALE** **Requisiti e condizioni**

1. Oltre ai requisiti ed alle condizioni previsti dal D.M. 26.01.1960 e ss.mm.ii., nell'esercizio dell'attività di paracadutismo ascensionale si osservano le ulteriori seguenti disposizioni:
 - a) il conduttore dell'unità trainante deve essere munito di patente nautica indipendentemente dalla potenza o cilindrata del propulsore installato a bordo dell'unità trainante e deve aver compiuto almeno 18 (diciotto) anni di età;
 - b) il conduttore dell'unità trainante deve essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto il cui compito è anche quello di sorvegliare il paracadutista durante il traino. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto.
2. L'unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale deve essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello in grado di far decollare ed appontare il paracadutista sulla predetta piattaforma.
3. Salvo il caso di unità attrezzata sin dall'origine con i dispositivi di cui al precedente comma 2, l'adeguamento successivo di unità esistente mediante l'aggiunta degli stessi rientra nella previsione di cui all'art. 51, comma 3, o 87, comma 1 del Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto.
4. Fatti salvi i divieti di cui al successivo art. 25, le fasi di decollo e appontaggio devono avvenire, soltanto nelle zone di mare consentite navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento.
5. Fermi restando i divieti di cui al successivo art. 25, durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia prioritariamente riservata alla balneazione, da parte dell'unità preposta al traino del paracadute, è possibile all'interno dei corridoi di lancio, alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi, ovvero a remi in mancanza dei predetti corridoi. Al

- di fuori della stagione balneare, la partenza ed il rientro dell'unità a motore impiegata per il traino deve avvenire, di norma, in linea perpendicolare al profilo di costa e in zone non frequentate da bagnanti.
6. Durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante e il paracadutista deve essere non inferiore a metri 12 (dodici), salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali deve essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante. La distanza laterale tra l'imbarcazione trainante e qualsiasi altra unità in zona deve essere superiore alla distanza lineare del complesso "*cavo-paracadute*" trainato e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta);
 7. Il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 (centoventi) piedi (pari a 36,30 metri).
 8. L'unità impegnata nell'attività di traino può trainare soltanto un paracadute omologato per l'utilizzo simultaneo di massimo due persone e non può svolgere contemporaneamente altra attività.
 9. Sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato alle persone in attività di paracadutismo, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.
 10. L'unità trainante deve essere munita delle dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto e, indipendentemente dalla distanza dalla costa:
 - a) di idoneo sistema di aggancio e rimorchio nonché di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dall'Autorità marittima, secondo i parametri di cui al precedente art. 21, comma 6;
 - b) di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - c) di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella A allegata al D.M. n. 279/1988 e ss.mm.ii.;
 - d) una gaffa;
 - e) per eventuale necessità di ogni paracadutista trainato, di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai venti metri;
 - f) di un apparato radio VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso.
 11. Durante lo svolgimento della predetta attività, il paracadutista è tenuto ad indossare permanentemente una cintura di salvataggio omologata. L'operatore commerciale esercente l'attività di locazione assume la responsabilità nel caso di esercizio dell'attività con persone in difetto dei suddetti requisiti.
 12. Il paracadute deve essere riconosciuto idoneo dai competenti organismi tecnici e l'imbragatura deve essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta di liberare immediatamente il trainato in caso di necessità.
 13. Quando due o più paracadutisti ascensionali sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.

Articolo 25

PARACADUTISMO ASCENSIONALE

Divieti e limiti

1. Durante l'esercizio dell'attività di paracadutismo ascensionale è vietato:
 - a) gareggiare in velocità con altre unità;
 - b) sorvolare qualsiasi tipo di unità, gli assembramenti di persone e le spiagge durante la stagione balneare;
 - c) il lancio di oggetti di qualsiasi genere;
 - d) seguire, a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondosso lasciato dietro di sé, altre unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il *kitesurf* o il *windsurf*. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore dell'unità trainante di scansare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare, evitare incidenti o pericoli alla propria incolumità;
 - e) navigare:
 - in condizioni meteo-marine non favorevoli;

- a distanza inferiore a metri trecento da navi mercantili o galleggianti metri 300 (trecento) se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - a distanza inferiore a metri 100 (cento) dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di acquacoltura ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - nel periodo notturno;
 - durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri 300 (trecento) dalle spiagge e dalle scogliere basse e metri 200 (duecento) da scogliere e coste rocciose a picco sul mare;
 - al di fuori della stagione balneare, a distanza inferiore a metri 200 (duecento) da bagnanti e a metri 100 (cento) dalle scogliere o coste rocciose;
 - nelle zone di mare vietate alla navigazione e/o sottoposte a misure speciali di tutela, con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente.
2. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti e degli approdi ricadenti nel Circondario Marittimo di Sanremo, è fatto divieto di esercitare l'attività di paracadutismo ascensionale all'interno dei porti e degli approdi, nonché nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti e dagli approdi stessi.
 3. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dell'unità trainante dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione, da tenersi osservando le norme contenute nella Colreg 72, deve essere condotta altresì con ulteriore diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 26

TRAINO DI GALLEGGIANTI GONFIABILI

("BANANA BOAT", PICCOLI GOMMONI, CIAMBELLE GONFIABILI, "FLYFISH" E SIMILARI)

Prescrizioni generali

1. Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono esercitare attività di traino di galleggianti gonfiabili presentano all'Autorità marittima competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, presentano all'Autorità marittima competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, apposita comunicazione di inizio attività con la pertinente documentazione allegata, in conformità all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili datato 1° settembre 2021.
2. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. La polizza assicurativa delle unità trainanti deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura dei danni subiti dai terzi sia trasportati che trainati.

Articolo 27

TRAINO DI GALLEGGIANTI GONFIABILI

("BANANA BOAT", PICCOLI GOMMONI, CIAMBELLE GONFIABILI, "FLYFISH" E SIMILARI)

Requisiti e condizioni

1. Il conduttore dell'unità utilizzata per il traino deve essere in possesso di patente nautica nei casi previsti dall'art. 39 del Codice della nautica da diporto e deve aver compiuto almeno 18 (diciotto) anni di età.
2. Inoltre, il conduttore dell'unità utilizzata per il traino deve essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto il cui compito è anche quello di sorvegliare i trasportati presenti sul galleggiante trainato. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona abilitata al salvamento.
3. Durante il traino deve essere mantenuta una velocità di sicurezza tale, secondo una valutazione oggettiva del rischio compiuta dal conduttore dell'unità trainante, da non provocare cadute a mare da parte dei trasportati presenti sul galleggiante trainato o lesioni agli stessi.
4. L'unità trainante deve essere munita delle dotazioni di sicurezza previste all'art. 54 e all'Allegato V al

Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto e, indipendentemente dalla distanza dalla costa:

- a) di idoneo sistema di aggancio e rimorchio nonché di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dall'Autorità marittima secondo i parametri di cui al precedente art. 21, comma 6;
 - b) di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - c) di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella D allegata al D.M. 279/1988 e ss.mm.ii.;
 - d) di una gaffa;
 - e) per eventuale necessità di ogni persona trainata con il galleggiante gonfiabile, di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 30 (trenta) metri;
 - f) di un apparato VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso.
5. L'unità impegnata nell'attività di traino non può svolgere contemporaneamente un'altra attività nautica.
6. Sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato alle persone a bordo del galleggiante trainato, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.
7. Le persone trasportate a bordo del mezzo trainato devono aver compiuto almeno 14 (quattordici) anni di età e sono tenuti ad indossare, durante lo svolgimento dell'attività, una cintura di salvataggio omologata, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. L'operatore commerciale esercente l'attività di locazione assume la responsabilità in caso di esercizio dell'attività con persone in difetto dei suddetti requisiti.
8. La distanza tra l'unità trainante ed il galleggiante gonfiabile trainato non deve essere mai inferiore a metri 12 (dodici), durante le fasi di esercizio.
9. Ogni unità può trainare non più di un galleggiante gonfiabile anche se pluriposto.
10. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione da parte dell'unità utilizzata per il traino è consentito tramite i corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un convoglio per volta. Inoltre, il conduttore deve usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia nautica al fine di evitare incidenti.
11. Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, l'unità trainante il galleggiante gonfiabile può effettuare la partenza da riva, l'attività di traino ed il rientro soltanto in acque libere da bagnanti o altra unità, usando ogni perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.
12. La distanza di sicurezza laterale tra l'unità trainante ed altri mezzi nautici eventualmente presenti in zona, deve essere superiore alle dimensioni lineari del complesso (cavo - galleggiante gonfiabile) trainato e comunque non inferiore a metri 20 (venti).

Articolo 28

TRAINO DI GALLEGGIANTI GONFIABILI

("BANANA BOAT", PICCOLI GOMMONI, CIAMBELLE GONFIABILI, "FLYFISH" E SIMILARI)

Divieti e limiti

1. Durante l'esercizio dell'attività di traino di galleggianti gonfiabili è vietato:
- a) gareggiare in velocità;
 - b) seguire, a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che praticino il *kitesurf* o il *windsurf*. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore dell'unità trainante ed al galleggiante gonfiabile trainato di scansare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare, evitare incidenti o pericoli alla propria incolumità;
 - c) navigare:
 - in condizioni meteo-marine non favorevoli;
 - a distanza inferiore a metri 200 (duecento) da navi mercantili o galleggianti (metri 500

(cinquecento) se unità militari), anche quando siano alla fonda;

- a distanza inferiore a metri 100 (cento) dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di acquacoltura ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
- a distanza superiore ad un miglio dalla costa;
- nel periodo notturno;
- durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri 300 (trecento) dalle spiagge e dalle scogliere basse e metri 200 (duecento) da scogliere e coste rocciose a picco sul mare;
- al di fuori della stagione balneare, a distanza inferiore a metri 200 (duecento) da bagnanti e a metri 100 (cento) dalle scogliere o coste rocciose;
- insieme ad altre unità con una distanza laterale tra i mezzi inferiore a metri 20 (venti);
- nelle zone di mare vietate alla navigazione e/o alla balneazione e/o sottoposte a misure speciali di tutela, con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente.

2. È vietato impiegare la moto d'acqua per esercitare l'attività di traino di galleggianti gonfiabili.
3. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti e degli approdi ricadenti nel Circondario marittimo di Sanremo, è fatto divieto di esercitare l'attività di traino di galleggianti gonfiabili all'interno dei porti e degli approdi, nonché nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti e dagli approdi stessi.
4. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dell'unità trainante dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione, da tenersi osservando le norme contenute nella Colreg 72, deve essere condotta altresì con ulteriore diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 29

JETLEV FLYER – FLYBOARD – JETOVATOR e assimilabili

Prescrizioni generali

1. Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono esercitare attività di locazione di *Jetlev Flyer – Flyboard – Jetovator* (e assimilabili) presentano all'Autorità marittima competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, apposita comunicazione di inizio attività con la pertinente documentazione allegata, in conformità all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili datato 1° settembre 2021.
2. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. La polizza assicurativa delle unità trainanti deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura dei danni subiti dai terzi sia trasportati che trainati.

Articolo 30

JETLEV FLYER – FLYBOARD – JETOVATOR e assimilabili

Requisiti e condizioni

1. Le attività di cui all'articolo precedente sono svolte entro i limiti consentiti dalla categoria di progettazione prescritta ai sensi degli artt. 6 e seguenti del Codice della nautica da diporto e del relativo Allegato II e comunque in presenzadi condizioni meteomarine tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio, l'utilizzo in sicurezza dei *Jetlev Flyer – Flyboard – Jetovator* (e assimilabili) ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza.
2. Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, l'utilizzatore-conduttore dei *Jetlev Flyer – Flyboard – Jetovator* (e assimilabili) deve:
 - a) essere titolare di patente nautica ai sensi dell'art. 39, comma 1 lettera a) del Codice della nautica da diporto;
 - b) rispettare le norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;

- c) indossare una cintura di salvataggio omologata, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura, conforme alla vigente normativa, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui l'attività è svolta.
3. L'operatore commerciale esercente l'attività di locazione assume la responsabilità per l'incauto affidamento del *Jetlev Flyer – Flyboard – Jetovator* (e assimilabili) a persone in difetto dei suddetti requisiti.
4. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito tramite i corridoi di lancio facendosi spingere, dall'unità *jet* allacciata alle spalle del conduttore, mantenendo il corpo in acqua sino al raggiungimento della distanza minima dalla costa consentita a mente del successivo articolo 31. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un utilizzatore - conduttore del *Jetlev Flyer – Flyboard – Jetovator* (e assimilabili) per volta. Deve essere usato ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.
5. Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, la partenza da riva ed il rientro a terra possono avvenire soltanto in acque libere da bagnanti, con le modalità specificate al comma precedente sino al raggiungimento della distanza minima dalla costa consentita a mente del successivo articolo 31 ed usando ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.
6. In caso di locazione di *Jetlev Flyer – Flyboard – Jetovator* (e assimilabili), essi devono essere dotati di congegno di spegnimento a distanza che il locatore deve azionare ogni qual volta il conduttore-locatario mantenga una condotta non regolamentare ovvero proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione e la sicurezza della vita umana in mare, propria o di altri.

Articolo 31
JETLEV FLYER – FLYBOARD – JETOVATOR e assimilabili
Divieti e limiti

1. Nell'esercizio dell'attività di che trattasi, è vietato utilizzare il *Jetlev Flyer – Flyboard – Jetovator* (e assimilabili):
- a) per gareggiare in velocità;
 - b) per elevarsi in altezza oltre il limite massimo di utilizzo stabilito in metri 10 (dieci) dalla superficie acqua;
 - c) in condizioni meteo-marine non favorevoli;
 - d) nel periodo notturno;
 - e) durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri 400 (quattrocento) dalla costa;
 - f) al di fuori della stagione balneare, a distanza inferiore a metri 300 (trecento) dalla costa;
 - g) a distanza superiore a un miglio dalla costa, ai sensi dell'art. 27, comma 3 lettera c), del Codice della nautica da diporto ovvero dalla unità madre ai sensi dell'art. 56 del Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto;
 - h) per seguire, a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che praticino il *kitesurf* o il *windsurf*. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente all'utilizzatore del *jetlevflyer*, *flyboard*, *jetovator* ed assimilabili di scansare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare, evitare incidenti o pericoli alla propria incolumità;
 - i) a distanza inferiore a metri 200 (duecento) da navi mercantili o galleggianti (metri 500 (cinquecento) se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - j) a distanza inferiore a metri 100 (cento) dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di acquacoltura ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - k) nelle zone di mare vietate alla navigazione e/o alla balneazione e/o sottoposte a misure speciali di tutela, con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente.
2. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti e degli approdi ricadenti nel Circondario Marittimo di Sanremo, è fatto divieto di esercitare l'attività di *jetlevflyer*, *flyboard*, *jetovator* ed assimilabili all'interno dei porti e degli approdi, nonché nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti e dagli approdi stessi.
3. I limiti suddetti non esonerano l'utilizzatore del *jetlevflyer*, *flyboard*, *jetovator* ed assimilabili dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che si sta

impiegando, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. L'utilizzatore del *Jetlev Flyer* deve adottare diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

4. In caso di svolgimento dell'attività in parola all'interno di specchio acqueo assentito in concessione dall'Ente gestore competente, l'esercizio della medesima può essere svolto in deroga ai divieti di cui al precedente comma 1, lettere e) ed f).

Articolo 32 **SNORKELING TRAINATO** **Prescrizioni generali**

1. Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono esercitare attività di "*snorkeling trainato*", presentano all'Autorità marittima competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, apposita comunicazione di inizio attività con la pertinente documentazione allegata, in conformità all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili datato 1° settembre 2021.
2. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. La polizza assicurativa delle unità trainanti deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura dei danni subiti dai terzi sia trasportati che trainati.

Articolo 33 **SNORKELING TRAINATO** **Requisiti e condizioni**

1. Il conduttore del natante da diporto utilizzato per il traino:
 - a) deve essere in possesso di patente nautica nei casi previsti dall'art. 39 del Codice della nautica da diporto e deve aver compiuto almeno 18 (diciotto) anni d'età;
 - b) deve essere assistito da una persona esperta nel nuoto il cui compito è anche quello di sorvegliare il nuotatore trainato. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto.
2. Durante il traino deve essere mantenuta una velocità di sicurezza adeguata in base ad una valutazione oggettiva del rischio da parte del conduttore dell'unità trainante.
3. Il natante trainante deve essere munito delle dotazioni di sicurezza previste dall'art. 54 e nell'allegato V del Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto nonché, indipendentemente dalla distanza dalla costa:
 - a) di idoneo sistema di aggancio e rimorchio nonché di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dall'Autorità marittima, secondo i parametri di cui al precedente art. 26, comma 3;
 - b) di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - c) di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella D allegata al D.M. 279/1988 e s.m.i.;
 - d) di una gaffa;
 - e) per eventuale necessità del nuotatore trainato, di un salvagente anulare pronto all'uso munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 30 (trenta) metri;
 - f) di un apparato radio VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso;
 - g) di una cuffia arancione indossata dalla persona trainata.
4. L'unità impegnata nell'attività di traino non può svolgere contemporaneamente altre attività nautiche.
5. La propulsione del natante a motore deve essere ad idrogetto oppure con elica ingabbiata in modo tale da impedire il contatto dell'elica con il soggetto trainato.
6. La distanza tra il mezzo nautico trainante ed il bagnante trainato non deve essere mai inferiore a metri 10 (dieci) né superiore a metri 30 (trenta) durante le fasi di esercizio. Sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato alla persona

- trainata, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.
7. Durante lo svolgimento dell'attività, l'unità trainante deve esporre il segnale di cui all'art.130 del D.P.R. 1639/1968.
 8. Ogni unità può trainare esclusivamente un praticante lo *snorkeling* per volta, il quale deve aver compiuto almeno 18 (diciotto) anni di età.
 9. L'operatore commerciale esercente l'attività di locazione assume la responsabilità nel caso di esercizio dell'attività con persone in difetto dei suddetti requisiti.
 10. Nelle zone frequentate da bagnanti o riservate alla balneazione, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito tramite i corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un mezzo per volta. Inoltre, il conduttore deve usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia nautica al fine di evitare incidenti.
 11. Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, l'unità trainante il nuotatore può effettuare la partenza da riva, l'attività di traino ed il rientro soltanto in acque libere da bagnanti o altra unità, usando ogni perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.

Articolo 34 **SNORKELING TRAINATO** **Divieti e limiti**

1. Durante l'esercizio dell'attività di *snorkeling* trainato è vietato:
 - a) gareggiare in velocità;
 - b) seguire, a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il *kitesurf* o il *windsurf*. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore dell'unità trainante ed al nuotatore trainato di scansare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare, evitare incidenti o pericoli alla propria incolumità;
 - c) navigare:
 - in condizioni meteo-marine non favorevoli;
 - a distanza inferiore a metri 200 (duecento) da navi mercantili o galleggianti (metri 500 (cinquecento) se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - a distanza inferiore a metri 100 (cento) dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di acquacoltura ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri 300 (trecento) dalle spiagge e dalle scogliere basse e metri 200 (duecento) da scogliere e coste rocciose a picco sul mare;
 - a distanza superiore ad un miglio dalla costa;
 - nel periodo notturno;
 - nelle zone di mare vietate alla navigazione e/o alla balneazione e/o sottoposte a misure speciali di tutela, con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente.
2. Inoltre, per lo svolgimento dell'attività in parola, è fatto divieto:
 - a) di impiegare la moto d'acqua;
 - b) di utilizzare apparecchi ausiliari di respirazione da parte del soggetto trainato.
3. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti e degli approdi ricadenti nel Circondario marittimo di Sanremo, è fatto divieto di esercitare l'attività di *snorkeling* trainato all'interno dei porti e degli approdi, nonché nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti e dagli approdi stessi.
4. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dell'unità trainante dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione, da tenersi osservando le norme contenute nella Colreg 72, deve essere condotta, altresì, con ulteriore diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione, né la salvaguardia della vita umana in

Articolo 35
SUP (Stand Up Paddle) – Tavole a remi
Prescrizioni generali

1. Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono esercitare attività di *SUP (stand up paddle)* presentano all'Autorità marittima competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, apposita comunicazione di inizio attività con la pertinente documentazione allegata, in conformità all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili datato 1° settembre 2021.
2. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.

Articolo 36
SUP (Stand Up Paddle) – Tavole a remi
Requisiti e condizioni

1. L'età minima per la conduzione delle tavole a remi (SUP) è di 14 (quattordici) anni compiuti o di 8 anni se assistiti da soggetti che praticano l'attività di insegnamento. L'operatore commerciale esercente l'attività di locazione o il soggetto che svolge tali attività di insegnamento, assume la responsabilità per l'incauto affidamento di tavole a remi (SUP) a persone in difetto dei suddetti requisiti.
2. È fatto obbligo, per l'utilizzatore di tavola (SUP), di indossare idonea cintura di salvataggio omologata munita di fischietto, qualora si navighi all'esterno dell'area riservata alla balneazione.
3. La navigazione con tavola a remi (SUP) all'interno della zona destinata alla balneazione può avvenire solo se il dispositivo impiegato è di materiale plastico e morbido, con la punta di prua arrotondata;
4. Il conduttore di tavola (SUP) dovrà porre la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 (cinque) metri da essi, ed interrompendo comunque la navigazione qualora il mutamento delle condizioni meteo-marine non siano più favorevoli e rendano necessaria/consigliabile tale decisione.
5. La navigazione con tavola SUP nella zona di balneazione deve svolgersi con velocità minima, e comunque compatibile con la presenza di ostacoli o bagnanti in acqua.

Articolo 37
SUP (Stand Up Paddle) – Tavole a remi
Divieti e limiti

1. La condotta della tavola a remi (SUP) è vietata:
 - a) in condizioni meteo-marine non favorevoli;
 - b) a distanza inferiore a metri 200 (duecento) da navi mercantili o galleggianti (metri 500 (cinquecento) se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - c) a distanza inferiore a metri 100 (cento) dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di acquacoltura ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - d) per seguire, a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il *kitesurf* o il *windsurf*. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola a remi (SUP) di evitare incidenti o pericoli alla propria incolumità;
 - e) a distanza superiore a 300 (trecento) metri dalla costa;
 - f) nel periodo notturno;
 - g) nelle zone di mare vietate alla navigazione e/o alla balneazione e/o sottoposte a misure speciali di tutela, con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente.
2. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti e degli approdi ricadenti nel Circondario Marittimo di Sanremo, al conduttore della tavola a remi (SUP) è fatto divieto di

navigare all'interno dei porti e degli approdi, nonché nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti e dagli approdi stessi.

3. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione da parte delle tavole a remi è sempre consentita presso un qualsiasi punto dell'arenile di giurisdizione, con l'esclusione delle aree dove vigano divieti espliciti in forza di altri provvedimenti, e comunque in massima sicurezza ad e a debita distanza da bagnanti.
4. I divieti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente.

Articolo 38 **SUP (Stand Up Paddle) – Tavole a remi** **Zone dedicate**

1. Il divieto di cui all'articolo 37, comma 1 lett. e), non si applica all'interno delle zone demaniali marittime destinate, con provvedimento dell'Ente gestore competente, all'esercizio esclusivo dell'attività nautica in questione.
2. Tali zone devono essere delimitate e indicate in maniera riconoscibile, attraverso apposite boe e idonea cartellonistica, da cui risulti chiaramente che all'interno delle stesse è interdetta, per motivi di sicurezza, ogni altra attività nautica e balneare diversa da quella di che trattasi.

Articolo 39 **E-BIKE ACQUATICA** **Prescrizioni generali**

1. Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono esercitare attività di *e-bike* acquatica presentano all'Autorità marittima competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, apposita comunicazione di inizio attività con la pertinente documentazione allegata, in conformità all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili datato 1° settembre 2021.
2. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.

Articolo 40 **E-BIKE ACQUATICA** **Requisiti e condizioni**

1. Per la conduzione è richiesta l'età minima di anni 16 (sedici). L'operatore commerciale esercente l'attività di locazione assume la responsabilità per l'incauto affidamento di *e-bike* acquatica a persone in difetto dei suddetti requisiti.
2. È fatto obbligo per l'utilizzatore di munirsi di apposita polizza assicurativa prevedendo una idonea copertura per responsabilità civile verso terzi, avendo la competente Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la possibilità tecnica di regolare la potenza di erogazione del motore su 7 diversi livelli di assistenza alla pedalata, graduandone via via l'intervento fino ad assicurare quasi interamente la propulsione.
3. È fatto obbligo per l'utilizzatore di osservare tutte le disposizioni previste dal libretto di istruzioni, predisposto dal soggetto che commercializza il mezzo, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione.
4. Durante l'utilizzo deve obbligatoriamente essere indossata una cintura di salvataggio omologata, compatibile con le caratteristiche del mezzo in questione.
5. L'utilizzatore dell'apparecchiatura non è esonerato dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica, tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo impiegato, di mantenersi a distanza di sicurezza maggiori di quelle previste dalla presente ordinanza, in ragione di qualunque circostanza contingente. Deve essere utilizzata diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 41
E-BIKE ACQUATICA
Divieti e limiti

1. L'impiego dell'*e-bike acquatica* è soggetto alle seguenti condizioni:
 - a) solo in ore diurne, con condizioni di mare fino al valore 2 della scala Douglas (altezza massima dell'onda di 0,5 metri);
 - b) fino a 1000 (mille) metri dalla costa, con divieto di navigare entro la fascia di mare dedicata prioritariamente alla balneazione e conseguente possibile attraversamento della stessa solo utilizzando gli appositi corridoi di lancio.
2. Durante l'esercizio dell'attività di *e-bike* acquatica è vietato:
 - a) gareggiare in velocità;
 - b) seguire, a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che praticino il *kitesurf* o il *windsurf*. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore dell'unità trainante ed al nuotatore trainato di scansare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare, evitare incidenti o pericoli alla propria incolumità;
 - c) navigare:
 - a distanza inferiore a metri 200 (duecento) da navi mercantili o galleggianti (metri 500 (cinquecento) se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - distanza inferiore a metri 100 (cento) dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di acquacoltura ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - nelle zone di mare vietate e/o sottoposte a misure speciali di tutela, con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente.
3. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti e degli approdi ricadenti nel Circondario Marittimo di Sanremo, è fatto divieto di esercitare l'attività di *e-bike* acquatica all'interno dei porti e degli approdi, nonché nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti e dagli approdi stessi.
4. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione da parte delle *e-bike* è consentita tramite l'utilizzo dei corridoi di lancio. Al di fuori della stagione balneare, in mancanza di corridoi di lancio, le *e-bike* acquatica possono partire o atterrare dalla/alla spiaggia seguendo una rotta perpendicolare alla linea di costa, alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento, usando ogni perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti e verificando l'eventuale presenza di bagnanti.

Articolo 42
SEABOB
Requisiti e condizioni

1. L'età minima per la conduzione è di 14 (quattordici) anni.
2. Nelle zone frequentate da bagnanti o riservate alla balneazione, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito tramite i corridoi di lancio alla velocità minima consentita e comunque non superiore ai tre nodi. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un mezzo per volta. Inoltre, il conduttore deve usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia nautica al fine di evitare incidenti.
3. Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, il nuotatore può effettuare la partenza da riva soltanto in acque libere da bagnanti o altra unità, usando ogni perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.

Articolo 43
SEABOB
Divieti e limiti

Durante l'esercizio dell'attività di *seabob* è vietato:

- a) gareggiare in velocità;

- b) seguire, a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondosso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il *kitesurf* o il *windsurf*. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore dell'unità trainante ed al nuotatore trainato di scansare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare, evitare incidenti o pericoli alla propria incolumità;
- c) navigare:
- in condizioni meteo-marine non favorevoli;
 - a distanza inferiore a metri 200 (duecento) da navi mercantili o galleggianti (metri 500 (cinquecento) se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - a distanza inferiore a metri 100 (cento) dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di acquacoltura ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri 200 (duecento) dalle spiagge e dalle scogliere basse e metri 100 (cento) da scogliere e coste rocciose a picco sul mare;
 - a distanza superiore ad un miglio dalla costa;
 - nel periodo notturno;
 - nelle zone di mare vietate alla navigazione e/o alla balneazione e/o sottoposte a misure speciali di tutela, con provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente.
5. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dell'unità trainante dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione, da tenersi osservando le norme contenute nella Colreg 72, deve essere condotta, altresì, con ulteriore diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione, né la salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 44 **INSEGNAMENTO DELLE ATTIVITÀ NAUTICO – DIPIORTISTICHE** **Prescrizioni generali, limiti.**

1. Ferma restando la disciplina dell'attività di scuola nautica, stabilita dall'autorità competente, lo svolgimento delle attività il cui scopo è l'istruzione alla condotta di natanti di cui all'art. 1 ed alle attività sportive o ricreative disciplinate con il presente regolamento, non esonera le associazioni, gli enti e i circoli d'insegnamento dal munirsi delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti nonché, ove prescritto, dall'avere la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, i terzi trasportati, gli allievi e gli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.
2. L'uso dei medesimi natanti di cui all'art. 1 comma 2 della presente Ordinanza, durante l'attività didattica è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme concernenti la navigazione da diporto nonché dalle norme generali di prudenza applicabili al caso concreto. Costituiscono riferimento ai fini della valutazione della prudenza, tra le altre, le norme di sicurezza stabilite dalle rispettive Federazioni nazionali degli sport nautici per quanto riguarda lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento.
3. I soggetti che svolgono tali attività di insegnamento sono responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.
4. L'istruzione in mare degli allievi partecipanti, con riferimento alle sole attività di insegnamento della navigazione con tavola a vela (*windsurf*), *kitesurf*, ovvero con piccoli natanti muniti di deriva mobile con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati nonché sprovvisti di motore, deve avvenire in ore diurne, con l'ausilio di un'imbarcazione appoggio nonché con condizioni meteomarine e visibilità tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio effettuata dall'istruttore, lo svolgimento in sicurezza dell'esercitazione ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza. Indipendentemente dalla distanza dalla costa, tutte le persone a bordo dei natanti o tavole a vela impiegati durante l'attività d'insegnamento nonché gli allievi impegnati in attività didattica devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio omologata munita di fischietto.
5. Le esercitazioni pratiche in mare degli allievi aspiranti al conseguimento di patente nautica, di cui all'art.

31, comma 4, del DM 146/2008, devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni nel caso di utilizzo di un natante da diporto:

- a) presenza di condizioni meteomarine tali da consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività d'insegnamento e le esercitazioni pratiche, secondo una valutazione oggettiva del rischio da parte dell'istruttore quale responsabile della condotta nautica dell'unità;
 - b) entro il limite delle dodici miglia di distanza dalla costa;
 - c) con imbarcazione o natante da diporto della stessa tipologia della patente da conseguire, munito delle dotazioni di sicurezza previste per la navigazione entro dodici miglia dalla costa, di cui all'art. 54 e allegato V del DM 146/2008.
6. Si applicano anche le pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Sanremo e degli altri porti del Circondario, con riferimento alle speciali prescrizioni stabilite sia per l'esercitazione pratica di cui all'art. 31 del DM 146/2008, sia per il tipo di unità da diporto utilizzata nell'esercitazione stessa allorché effettuata all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.

Articolo 45 **Denuncia di evento straordinario**

1. In aderenza a quanto stabilito dall'art. 60 del Codice della Nautica da diporto, se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati eventi straordinari relativi ai natanti da diporto indicati all'art. 1 comma 2 lett. a) e b) della presente Ordinanza o alle persone a bordo, il comandante o conduttore delle stesse devono farne denuncia entro 3 (tre) giorni all'Autorità marittima presente nel Comune ove si svolge l'attività o in quella più vicina, con le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, trasmettendo gli atti in formato telematico all'indirizzo pec cp-sanremo@pec.mit.gov.it.
2. In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumità fisica di persone o l'integrità ambientale, il termine di cui al precedente comma 1 è ridotto a 24 (ventiquattro) ore.

Articolo 46 **Norme di rinvio**

1. Per quanto riguarda l'uso commerciale di natanti da diporto ai fini di noleggio, locazione nonché di appoggio alle immersioni subacquee effettuate a scopo sportivo o ricreativo diversi da quelli elencati all'art. 1 comma 2 del presente provvedimento, si rimanda al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili datato 1° settembre 2021 e alla propria Ordinanza in vigore, emanata in aderenza dell'articolo 27, comma 9 del Codice della nautica da diporto.
2. Per le manifestazioni sportive si rimanda all'art. 30 del Codice della nautica da diporto, mentre per la modalità di presentazione all'Autorità marittima delle comunicazioni e delle istanze per lo svolgimento delle stesse nel Circondario Marittimo di Sanremo, si fa rinvio all'Ordinanza n. 80/2025 datata 20.11.2025 in preambolo citata.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si rinvia espressamente alla Codice della nautica da diporto e al proprio Regolamento di esecuzione, al Codice della Navigazione, nonché ad ogni altra vigente disposizione normativa in materia.

Articolo 47 **Disposizioni finali e sanzioni**

1. La presente Ordinanza abroga la propria Ordinanza n. 32/2022 del 12.05.2022, nonché tutte le altre disposizioni previste da altre Ordinanze vigenti nel Circondario Marittimo di Sanremo che risultino in contrasto con le disposizioni di cui al presente provvedimento.
2. La presente Ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione e dovrà essere esposta, a cura degli operatori commerciali che esercitano le attività ludico – diportistiche in precedenza definite, in formato leggibile (*almeno 70 x 100 cm*) e in luogo ben visibile agli utenti o agli allievi.
3. I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave illecito, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 e seguenti del Codice della nautica da diporto.

4. La presente Ordinanza, emanata agli esclusivi fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, non esime gli operatori commerciali dall'obbligo di munirsi di ogni ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di altri organi o enti competenti per giurisdizione o che, a vario titolo, sono direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività poste in essere.
5. L'Autorità marittima resterà manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza delle attività svolte e del mancato rispetto del presente provvedimento, ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque soggetto lo svolgimento delle attività sopra disciplinate.
6. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che viene pubblicizzata, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 e ss.mm. ii, mediante inclusione alla pagina "*Ordinanze*" del sito istituzionale.

Sanremo, (data del protocollo informatico)

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
T.V. (CP) Alessio FUMAROLA

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii.